



Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)

Modifica del ... [Progetto del 26 novembre 2021]

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 9 marzo 2007¹ sui servizi di telecomunicazione è modificata come segue:

Titolo dopo l'art. 14

Sezione 1a: Campo di applicazione

introdurre art. 14a e 14b dopo il titolo della Sezione 1a

Art. 14a Principio

La 2^a e 3^a sezione si applicano ai contratti tra il concessionario del servizio universale e i suoi clienti conclusi espressamente per adempiere gli obblighi legati al servizio universale.

Art. 14b Sussidiarietà

Il concessionario del servizio universale non può concludere alcun contratto secondo l'articolo 14a se per il cliente in questione è disponibile un'offerta comparabile sul mercato. Se fornisce al cliente servizi che esulano dall'articolo 14a, non può conteggiare i costi ai fini di un'indennità ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 LTC².

Art. 15 cpv. 1 lett. b–d

¹ Il servizio universale comprende le seguenti prestazioni:

b. *stralciata*

RS

¹ RS 784.101.1

² RS 784.10

- c. un'iscrizione nell'elenco del servizio telefonico pubblico in caso di utilizzo di uno dei servizi di cui alla lettera a; le economie domestiche hanno diritto a due iscrizioni
- d. il servizio di accesso a Internet con una delle seguenti velocità di trasmissione garantite:
 - 1. 10 Mbit/s per il download e 1 Mbit/s per l'upload,
 - 2. 80 Mbit/s per il download e 8 Mbit/s per l'upload;

Art. 16 Collegamento

¹ I servizi di cui all'articolo 15 capoverso 1 vanno forniti mediante un collegamento fino al punto terminale di rete all'interno dei locali abitativi o commerciali del cliente. Il concessionario del servizio universale determina quale soluzione tecnologica utilizzare.

² L'UFCOM determina le specifiche per il punto terminale di rete sulla base di norme armonizzate a livello internazionale.

Art. 18 Durata minima del contratto e partecipazione ai costi

¹ Il concessionario del servizio universale può rifiutare l'allestimento o l'adattamento di un collegamento per la fornitura dei servizi di cui all'articolo 15 capoverso 1 se il cliente non accetta la durata minima del contratto stabilita dal concessionario. Il contratto termina al più tardi alla scadenza della concessione del servizio universale.

² Se l'allestimento o l'adattamento di un collegamento per la fornitura dei servizi di cui all'articolo 15 capoverso 1 genera costi superiori a 12 700 franchi, il concessionario del servizio universale può rifiutare l'allestimento o l'adattamento qualora il cliente non voglia assumere la parte dei costi che eccede tale importo.

³ Se il cliente contribuisce ad assumere i costi, il concessionario del servizio universale non può prescrivere una durata minima del contratto.

Art. 19 Riduzione della portata della prestazione

¹ Se, per motivi tecnici o economici, il collegamento non permette di fornire il servizio di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera d, in casi eccezionali il concessionario del servizio universale può ridurre la portata della prestazione di tale servizio.

² In caso di partecipazione finanziaria del cliente secondo l'articolo 18 capoverso 2, la portata della prestazione non può essere ridotta.

³ Il concessionario del servizio universale è tenuto a presentare ogni anno all'UFCOM un rapporto sui casi eccezionali di cui al capoverso 1 e in particolare sui seguenti dati:

- a. il numero di casi in cui sono state ridotte le prestazioni e si è rinunciato a fornire il servizio;
- b. il motivo che ha condotto alla riduzione delle prestazioni o alla rinuncia a fornire il servizio;

- c. il luogo toccato dalla riduzione delle prestazioni o dalla rinuncia a fornire il servizio;
- d. la portata della riduzione delle prestazioni.

⁴ L'UFCOM può pubblicare in forma anonima i dati di cui al capoverso 3.

Art. 20 Idoneità e modalità di messa a disposizione

¹ Il concessionario del servizio universale dispone di un termine di 45 giorni a decorrere dal ricevimento della domanda per determinare se deve fornire il collegamento ai sensi dell'articolo 16. Esamina, se necessario, l'esistenza di un collegamento gestito da un altro fornitore e, all'occorrenza, verifica se tale fornitore possa mettere a disposizione un'offerta paragonabile ai sensi dell'articolo 14b. Il fornitore sollecitato è tenuto a rispondere alla domanda del concessionario entro 15 giorni.

² Se l'allestimento o l'adattamento del collegamento ai sensi dell'articolo 16 genera costi superiori a quelli menzionati all'articolo 18 capoverso 2, il concessionario del servizio universale deve fornire gratuitamente un preventivo alla persona interessata entro 90 giorni dopo aver ricevuto le informazioni richieste; la tecnologia utilizzata deve essere precisata.

³ Una volta firmato il contratto, il concessionario del servizio universale avrà 12 mesi per mettere a disposizione il servizio. Se non sarà necessario alcun lavoro di genio civile, il termine è di 6 mesi.

⁴ In caso di disaccordo in merito all'importo dei costi in eccesso, l'UFCOM può avvalersi della collaborazione di un perito indipendente, a spese della persona interessata, per procedere alla verifica. In caso di abuso manifesto da parte del concessionario, le spese della perizia sono a suo carico.

Art. 21 Qualità del servizio universale

¹ Il concessionario del servizio universale valuta la qualità delle prestazioni del servizio universale in base all'articolo 14a e redige ogni anno un rapporto all'attenzione dell'UFCOM. I criteri di qualità sono i seguenti:

- a. per i collegamenti:
 - 1. il termine per la messa in servizio di un collegamento,
 - 2. la frequenza annuale, per collegamento, dei tentativi infruttuosi,
 - 3. la durata delle riparazioni,
 - 4. l'esattezza della fatturazione;
- b. per il servizio telefonico pubblico:
 - 1. la disponibilità del servizio,
 - 2. il tempo necessario a stabilire la comunicazione,
 - 3. la qualità della trasmissione vocale,
 - 4. la frequenza dei tentativi infruttuosi di stabilire la comunicazione causati dal sovraccarico o da errori della rete,
 - 5. l'esattezza della fatturazione;

- c. per l'accesso a Internet:
 - 1. la disponibilità del servizio,
 - 2. la velocità di trasmissione dei dati,
 - 3. il termine per la trasmissione dei dati,
 - 4. la qualità della trasmissione dei dati,
 - 5. l'esattezza della fatturazione;
- d. per i servizi destinati ai disabili:
 - 1. i tempi di reazione,
 - 2. l'esattezza della fatturazione.

² L'UFCOM disciplina i dettagli tecnici e definisce i valori di riferimento per i criteri qualitativi. Esso tiene conto dell'evoluzione della qualità e dei progressi tecnologici.

³ Il concessionario del servizio universale è tenuto a garantire all'UFCOM l'accesso agli impianti di misurazione e ai dati grezzi dei risultati delle misurazioni affinché esso possa controllare che i valori di riferimento per i criteri qualitativi siano stati effettivamente raggiunti.

⁴ Per controllare che i criteri qualitativi abbiano raggiunto i valori di riferimento, l'UFCOM può avvalersi della collaborazione di un perito indipendente. I risultati di questa perizia possono essere resi pubblici.

Art. 22 Limiti massimi di prezzo

¹ Vigono i seguenti limiti massimi di prezzo (IVA esclusa):

- a. servizio telefonico pubblico con un solo numero (art. 15 cpv. 1 lett. a) e una o due iscrizioni nell'elenco (art. 15 cpv. 1 lett. c), incluso il collegamento (art. 16): 23,45 franchi al mese;
- b. servizio di accesso a Internet:
 - 1. che garantisca una velocità di trasmissione di 10/1 Mbit/s (art. 15 cpv. 1 lett. d n. 1), incluso il collegamento (art. 16): 45 franchi al mese;
 - 2. che garantisca una velocità di trasmissione di 80/8 Mbit/s (art. 15 cpv. 1 lett. d n. 2), incluso il collegamento (art. 16): 60,35 franchi al mese;
- c. servizio telefonico pubblico con un solo numero (art. 15 cpv. 1 lett. a), una o due iscrizioni nell'elenco (art. 15 cpv. 1 lett. c) e un servizio di accesso a Internet:
 - 1. che garantisca una velocità di trasmissione di 10/1 Mbit/s (art. 15 cpv. 1 lett. d n. 1), incluso il collegamento (art. 16): 50 franchi al mese;
 - 2. che garantisca una velocità di trasmissione di 80/8 Mbit/s (art. 15 cpv. 1 lett. d n. 2), incluso il collegamento (art. 16): 65 franchi al mese;
- d. fornitura delle prestazioni di cui alle lettere a–c: una tassa unica di 40 franchi al momento della stipula del contratto o se il cliente chiede di passare a un'altra delle prestazioni summenzionate;

- e. comunicazioni nazionali stabilite nel quadro del servizio telefonico pubblico (art. 15 cpv. 1 lett. a) verso collegamenti fissi, fatturate al secondo e arrotondate ai successivi 10 centesimi: 7,5 centesimi al minuto;
- f. utilizzazione del servizio di trascrizione (art. 15 cpv. 1 lett. e n. 1), fatturato al secondo e arrotondato ai successivi 10 centesimi: 3,4 centesimi al minuto.

² Il concessionario del servizio universale notifica all'UFCOM tutti i cambiamenti delle sue tariffe almeno 30 giorni prima della loro introduzione.

Art. 22a Invio della fattura cartacea

L'invio periodico della fattura cartacea per l'utilizzo del solo servizio telefonico pubblico (art. 15 cpv. 1 lett. a) deve essere gratuito per il cliente.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

x.x.2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, ...

Il cancelliere della Confederazione, ...